

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco NAPOLI	Presidente f.f.
- Avv. Enrico ANGELINI	Segretario f.f.
- Avv. Leonardo ARNAU	Componente
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Camillo CANCELLARIO	Componente
- Avv. Biancamaria D'AGOSTINO	Componente
- Avv. Francesco FAVI	Componente
- Avv. Paolo FELIZIANI	Componente
- Avv. Antonio GAGLIANO	Componente
- Avv. Daniela GIRAUDO	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mauro Vitiello ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dall'avv. [RICORRENTE], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (CF [OMISSIS]), PEC [OMISSIS]), difeso dall'avv. [OMISSIS] del Foro di [OMISSIS] (CF [OMISSIS], PEC [OMISSIS]), elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OMISSIS] in Roma, Via [OMISSIS] avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna resa il 14.05.2021, depositata il 23.06.2021 e notificata il 01.07.2021, con la quale è stata comminata la sanzione della censura.

per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Paolo Feliziani svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo l'estinzione per intervenuta prescrizione;

FATTO

Con il ricorso in oggetto l'avv. [RICORRENTE] impugna la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Bologna dell'11.05.2021.

La violazione trae origine dall'accertamento del COA di appartenenza dell'avv. [RICORRENTE] dell'incompleto assolvimento da parte dello stesso dell'obbligo formativo relativamente al triennio 2011/2013, accertamento di cui veniva il COA di Bologna dava comunicazione all'interessato con pec del 25 gennaio 2016, cui era allegato il riepilogo dei crediti conseguiti.

Del fatto veniva notiziato il CDD di Bologna il quale, previa debita comunicazione all'avv. [RICORRENTE] in data 9/7/2019, nel successivo settembre gli comunicava altresì l'approvazione del seguente capo di incolpazione: *"illecito p. e p. dagli artt. 15 e 70, comma 6 CDF (Art. 13 CDF precedente) per aver violato l'obbligo di aggiornamento e formazione professionale relativo al triennio 2011-2013 avendo maturato crediti inferiori -21- a quelli previsti dal regolamento per la formazione continua adottato dal CNF. Fatto commesso in Ravenna in data 31.12.2013"*.

All'esito del procedimento disciplinare il CDD di Bologna, con decisione resa il 14.05.2021, depositata il 23.06.2021 e notificata in data 1.07.2021, dichiarava l'avv. [RICORRENTE] responsabile dell'illecito disciplinare ascrittogli ed irrogava la sanzione della censura. Nella motivazione della decisione il CDD rilevava:

- che la violazione contestata risultava documentalmente dal riepilogo 14.01.2016 del COA di Ravenna, né era stata negata dall'incolpato che non aveva provato nel corso dell'istruttoria di aver conseguito crediti formativi ulteriori rispetto a quelli documentati nel numero di 21 per l'intero triennio;
- che le giustificazioni addotte dall'incolpato (partecipazione ad eventi formativi non registrati, vicende personali di varia natura, svolgimento della propria attività professionale prevalentemente nel settore penale) non assumevano rilievo rispetto all'illecito disciplinare contestato;
- che l'adempimento all'obbligo della formazione continua stabilito dall'art. 11 della Legge 247/2012 e dal CDF vigente, le cui modalità all'assolvimento sono fissate dal Regolamento per la formazione continua n. 6/2014, era previsto anche dalla normativa previgente (artt. 12 e 13 del CDF approvato il 14.04.1997 e Regolamento per la formazione continua approvato il 13.07.2007) a mente della quale il mancato adempimento all'obbligo formativo già costituiva illecito disciplinare;
- che la prescrizione dell'azione disciplinare, da ritenersi regolata dall'art. 51 R.D. 1578/1933 trattandosi di illecito commesso prima della entrata in vigore del Regolamento n. 2/2014, era stata interrotta dalla comunicazione via pec a data 25/1/2016 del COA di Ravenna di contestazione della violazione, dalla successiva comunicazione via pec del 9 luglio 2019 del CDD di Bologna di avvio del procedimento disciplinare, nonché da quella successiva del settembre 2019 di formulazione del capo di incolpazione;
- che appariva equa e proporzionata alla gravità del fatto la sanzione della censura.

Avverso tale decisione l'avv. [OMISSIS], difensore all'uopo nominato dall'avv. [RICORRENTE], il ha proposto nei termini ricorso articolato in tre motivi, chiedendo, in via principale il proscioglimento, in via subordinata declaratoria di prescrizione dell'azione disciplinare, ed in via di estremo subordine l'irrogazione della sanzione dell'ammonimento. Con il primo motivo il ricorrente si duole del fatto che il CDD non aveva dato il giusto rilievo alle vicende personali sofferte (un accertamento della GdF del febbraio 2013 ed un

procedimento penale per fatti del 2011) in ragione delle quali l'avv. [RICORRENTE] aveva maturato la decisione, invero poi abbandonata, di chiedere la cancellazione dall'Albo, motivo per cui non aveva completato l'assolvimento dell'obbligo formativo, i quali fatti, ove debitamente valutati dal CDD avrebbero dovuto costituire giusto motivo di proscioglimento. Con il secondo motivo il ricorrente censura il mancato accoglimento della sollevata eccezione di prescrizione affermando di aver ricevuto in data 25.01.2016 la comunicazione del COA di Ravenna di contestazione della violazione, ed anche la successiva comunicazione del CDD di avvio del procedimento del 9.07.2019, ma non invece la comunicazione della formulazione del capo di incolpazione a detta del CDD inviatagli nel settembre 2019, sicché l'azione disciplinare si sarebbe irrimediabilmente prescritta.

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia l'eccessività della sanzione irrogata, e cioè quella della censura, a fronte, da un lato, del conseguimento da parte dell'avv. [RICORRENTE] di 1/3 dei crediti formativi previsti e, da altro lato, delle giustificazioni dello stesso addotte e documentate.

All'udienza del 23 novembre 2023 il Collegio rilevava la possibile esistenza di una questione preliminare/pregiudiziale consistente nella sopravvenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Il rappresentante della Procura Generale concludeva per la declaratoria di estinzione per prescrizione.

Dopo la discussione sul punto, d'intesa tra le parti, il Collegio tratteneva il procedimento in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si deve affrontare, per la sua priorità logico-giuridica e stante il suo carattere impediente ed assorbente, la questione della prescrizione dell'azione disciplinare, che - al di là della sua rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio a causa della natura pubblicistica della materia e dell'interesse superindividuale dello Stato e della comunità intermedia quale è l'ordine professionale (da ultimo: CNF 25 marzo 2023 n. 40 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496) - è oggetto di conclusioni rassegnate all'udienza del 23 novembre 2023 sia dalla difesa del ricorrente sia dall'ufficio della Procura Generale.

La fattispecie oggetto del giudizio (diversamente anche da quanto affermato nella decisione impugnata) è pacificamente regolata, *ratione temporis*, dall'art. 56 della Legge 31.12. 2012 n. 247 (entrata in vigore il 2 febbraio 2013), posto che la condotta censurata, integrante illecito deontologico a mente degli artt. 15 e 70 n. 6 del vigente Codice Deontologico (già art. 13 Codice deontologico in vigore fino al 15.12.2014), si è protratta per l'intero triennio 2011/2013 (principio già affermato da questo Consiglio, vedasi sentenza n. 197 del 5 novembre 2021), e quindi fino al 31/12/2013.

Ai sensi della citata disposizione della Legge 247/2012 l'azione disciplinare si prescrive nel termine di sei anni dalla commissione del fatto (o dalla cessazione della permanenza, in caso di illeciti permanenti) ovvero, nel caso di compimento di uno degli atti interruttivi previsti dalla medesima norma (comunicazione all'iscritto della notizia dell'illecito, notifica della decisione del consiglio distrettuale di disciplina, notifica della sentenza pronunciata dal CNF sul ricorso), decorso il termine di cinque anni da ogni interruzione, ma in nessun caso il termine di sei anni può essere prolungato di oltre un quarto, sicché il termine prescrizione complessivo non può mai essere superiore a sette anni e sei mesi, scomputato il tempo delle eventuali sospensioni (da ultimo: CNF sentenza 7 marzo 2023 n. 31 e in sede di legittimità, Cass., SS.UU., 19 giugno 2023 n. 17496).

Nel caso di specie, tenuto conto dell'atto interruttivo costituito dalla comunicazione dell'illecito all'interessato da parte del COA di Ravenna del 25.01.2016, il termine di prescrizione quinquennale decorrente da tale atto risulta maturato alla data del 25.01.2021, quindi ancor prima che intervenisse la decisione del CDD.

L'accertata (sopravvenuta) prescrizione dell'azione disciplinare impedisce a questo Collegio una qualsivoglia valutazione nel merito della condotta e comporta l'annullamento della sanzione comminata dal CDD.

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense dichiara l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 23 novembre 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Enrico Angelini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Napoli

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,
oggi 5 luglio 2024.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

f.to Avv. Giovanna Ollà

Copia conforme all'originale

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Avv. Giovanna Ollà